



Istituto Comprensivo Statale XX Settembre di Rimini

Via Arnaldo da Brescia, 4 - 47923 Rimini (RN) - Telefono e fax 0541 / 383012

E-mail: rnica81600b@istruzione.it PEC rnica81600b@pec.istruzione.it

[c.f. 91142600401 c.m. rnica81600b](#)

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE TRATTAMENTO FOTO E FILMATI

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.
89 del 24/10/2025

Informativa alle famiglie sul trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento Europeo 679/2016 ha già ricevuto le informazioni in merito al trattamento dei dati personali suoi e dei suoi figli operati da questo istituto e consultabili anche nella informativa privacy pubblicata nel sito web della scuola.

Nel presente documento vogliamo fornire alle famiglie ulteriori informazioni relativamente ai trattamenti di foto e filmati ritraenti gli alunni in diversi contesti che potrebbero essere operati dall’istituto scolastico nello svolgimento delle sue attività.

1. Immagini e voce come dati personali

In via preliminare va precisato che le immagini e la voce sono informazioni che permettono l’identificazione diretta della persona interessata e sono pertanto da considerare “dati personali” a tutti gli effetti. I trattamenti di tali informazioni sono quindi soggetti alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy) che stabilisce la necessità di individuare una base legale per il trattamento oltre l’obbligo di fornire le informative agli interessati e, se è il caso, dell’acquisizione del consenso.

2. Base legittimante il trattamento di foto e filmati

Secondo quanto disposto **dall’art. 2-ter comma1 e comma 3 del codice della privacy** la diffusione di dati personali da parte di una pubblica amministrazione può avvenire per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e sempre **in presenza di una norma di legge o regolamento o da atti amministrativi generali**.

Il **considerando 43 del GDPR** stabilisce invece che è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali quando il titolare del trattamento è un’autorità pubblica.

3. Foto e video nel contesto didattico

L’eventuale uso di foto e video nella ordinaria attività didattica o all’interno di progetti specifici stabiliti dal PTOF avverrà quindi nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Se non interviene la diffusione in Internet o nei social non verrà quindi richiesto il consenso degli interessati o dei detentori della responsabilità genitoriale né, se non in casi particolari, verrà fornita specifica informativa.

4. Principi di legittimità, proporzionalità e minimizzazione

Più in generale la scuola può acquisire e trattare foto ed immagini, ritraenti anche studenti, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ma sempre nel rispetto dei principi di **legittimità, proporzionalità e minimizzazione** che servono a garantire i diritti degli interessati. In pratica, prima di procedere alla pubblicazione di una foto o di un video ritraenti dei minori l’istituto valuterà:

- il collegamento della pubblicazione ad una finalità istituzionale perseguita dalla scuola
- la necessità della pubblicazione per il conseguimento della finalità istituzionale
- la possibilità di raggiungere tali finalità senza riprendere volti in primo piano ma solo gruppi di persone
- la possibilità di raggiungere le finalità perseguite senza riprendere persone riconoscibili ma facendo delle riprese di spalle, da lontano o di parti, quali mani e piedi, che non permettono l’identificazione
- la possibilità di raggiungere le finalità perseguite usando tecniche di sfocatura o di pixelizzazione che rendono irriconoscibili i volti delle persone ritratte.

5. Comunicazione di foto e filmati

Le stringenti condizioni stabilite al punto precedente saranno valutate ogni qualvolta la scuola dovesse decidere in merito alla pubblicazione sul sito web o sui social di immagini ritraenti persone

identificabili. Meno critica è la comunicazione di foto/video che comporta il dare conoscenza dei dati ad uno o più soggetti determinati o a una cerchia di persone che, seppur estesa, resta comunque determinata. Il nostro istituto consente quindi lo scambio di foto e filmati attinenti all'attività istituzionale della scuola per mezzo del registro elettronico o piattaforma cloud (Google Classroom, e-mail istituzionale. L'accesso avviene a seguito di identificazione con credenziali personali, e il materiale rimarrà per tutto l'anno scolastico).

6. Utilizzo del materiale da parte di studenti e genitori

I genitori potranno scaricare il materiale video-fotografico messo a disposizione dalla scuola come illustrato al punto precedente per un uso esclusivamente familiare o amicale. Non è invece consentita la diffusione delle medesime immagini su Internet e sui social network in assenza del consenso esplicito di coloro che sono ritratti nel materiale video-fotografico (o degli esercenti la responsabilità genitoriale). La responsabilità della diffusione in violazione della normativa vigente non sarà in alcun modo imputabile alla scuola che ha messo a disposizione il materiale ma piuttosto a coloro che hanno fatto la diffusione indebita.

7. Informativa

Gli interessati devono sempre essere informati sui trattamenti dei propri dati personali operati dal titolare. A questo scopo è già stata fornita ad alunni e famiglie l'informativa privacy di cui all'art. 13 del GDPR cui la presente informativa costituisce integrazione relativamente alla pubblicazione di foto e filmati nel sito web o nei canali social della scuola. Ulteriori e specifiche informazioni potranno essere fornite alle famiglie in occasione di specifici trattamenti o pubblicazioni.

8. Consenso

Come detto al punto 2 la base legale per il trattamento di dati personali da parte di una pubblica amministrazione è costituita, di norma, dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e non dal consenso dell'interessato. In ogni caso la scuola si impegna a garantire sempre il rispetto dei principi di legittimità, proporzionalità e minimizzazione a tutela dei diritti degli interessati.

In considerazione della delicatezza riconosciuta al trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni, la scuola chiede alle famiglie di essere informata dell'esistenza di motivi particolari per i quali un alunno non può essere ripreso o fotografato mandando una mail all'indirizzo email mic81600b@istruzione.it. Ove, per perseguire le finalità istituzionali si rende necessario pubblicare le riprese in primo piano di soggetti specifici che diventano così facilmente riconoscibili, come ad esempio in occasione di saggi o di recite, la scuola potrà valutare l'opportunità di chiedere il consenso degli interessati o dei detentori la responsabilità genitoriale.

9. TV o testate giornalistiche

Nel caso in cui ad operare le riprese sono TV o testate giornalistiche spetterà a queste, quali autonomi titolari del trattamento, a dover produrre apposita informativa e raccogliere il consenso alla pubblicazione degli interessati. In questo caso la scuola può agevolare la comunicazione fra le parti ma non ha un ruolo nei trattamenti operati.

10. Fotografie dei genitori durante eventi scolastici

L'effettuazione di video o fotografie da parte dei genitori in occasione di gite, recite e saggi scolastici è consentita considerato che la raccolta avviene per fini personali ed è destinata ad un ambito familiare o amicale. E' invece contro legge l'eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini è infatti indispensabile acquisire il consenso di coloro che sono ritratti (o degli esercenti la potestà genitoriale se questi sono minori). La responsabilità della diffusione in violazione della normativa è a carico di colui che fa la pubblicazione.

11. Fotografo e foto di classe

In questo caso possono verificarsi le seguenti due condizioni:

- A. **fotografo pagato dalla scuola:** in questo caso la scuola dovrà nominare il fotografo "Responsabile del trattamento" e allegare la nomina al contratto d'opera.
- B. **fotografo pagato dai genitori:** in questo caso il fotografo agisce come "titolare autonomo" e spetta a lui garantire il rispetto delle disposizioni di legge (fornire l'informativa ed acquisire il consenso dei genitori). La scuola si limita ad autorizzare l'ingresso del fotografo a scuola a seguito della richiesta avanzata dalle famiglie (tenere agli atti la formale richiesta).

.....
... Da consegnare alle insegnanti di classe

I sottoscritti genitori dello/a alunno/a.....
della classe della scuola.....

DICHIARANO

di aver preso visione delle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dati personali) e del Regolamento Europeo 679/261.

Rimini,.....

Firma

.....